

TI_GERICHTE 15.1999.10 vom 4. März 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1999.10

FR: TI_GERICHTE 15.1999.10 du 4 mars 1999

IT: TI_GERICHTE 15.1999.10 del 4 marzo 1999

Erwägungen

E. 2

Per l'art. 106 cpv. 2 LEF i terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dal bene pignorato non sia stata ripartita. Tuttavia la rivendicazione deve essere formulata entro breve termine dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'atto esecutivo. Se la parte rivendicante non si avvale immediatamente di tale facoltà, con il solo scopo di ritardare il corso della procedura, pregiudica irrimediabilmente il suo diritto, costituendo il suo agire un manifesto abuso di diritto (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 24 n. 25, p.189). Il terzo che, senza ragioni valide, tarda a notificare il suo diritto di proprietà sui beni pignorati, pur essendo consapevole d'obbligare in tal modo il creditore a compiere atti giuridici inutili, o che, al contrario, gli impedisce d'effettuare atti giudiziari necessari, decade dal diritto di far valere la propria pretesa (cfr. DTF 111 III 21; Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 23 ad art. 106). Ciò può avvenire non solo quando il terzo ritarda la notificazione delle sue pretese con l'intenzione di ostacolare il decorso dell'esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce in altro modo incompatibile con le regole della buona fede, in particolare quando il ritardo non è giustificato da alcun motivo legittimo (cfr. DTF 106 III 57 e ss.). Il ritardo nella rivendicazione della proprietà di cose pignorate può tuttavia costituire abuso manifesto di un diritto e provocare la decadenza soltanto quando il proprietario sia personalmente a conoscenza del pignoramento eseguito sui singoli beni rivendicati (DTF 109 III 18 e ss.).

E. 3

Nel caso di specie _____ ha asserito di essere venuta a conoscenza del pignoramento della part. _____ RFP di _____ solo in data 10 dicembre 1998, vale a dire circa due mesi dopo l'ultimo pignoramento, risalente al 14 ottobre 1998. Orbene dall'esame degli atti prodotti dall'UE di Lugano risulta che l'unico avviso di pignoramento notificato a _____, in qualità di comproprietaria, concerne la part. _____ RF del Comune di _____, notificatole il 4 agosto 1997. In mancanza di elementi di segno contrario si deve quindi ritenere che, come affermato nelle proprie osservazioni, _____ sia venuta a conoscenza del pignoramento dell'immobile da lei rivendicato, solo il 10 dicembre 1998. La giurisprudenza e la dottrina impongono infatti estrema prudenza nell'ammettere la perenzione di un diritto quando, come in casu, essa non è prevista espressamente dalla legge, ritenendo che la perenzione intervenga unicamente in caso di manifesto abuso di diritto (DTF 114 III 95; Amonn/Gasser, op. cit., § 24 n. 26, p.189). Nel caso in esame, pur avendo _____ notificato la propria pretesa solo in data 11 dicembre 1998, la stessa non è da ritenere abusiva, atteso che, giusta art. 106 cpv. 2 LEF, la rivendicazione è possibile fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.

E. 4

Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.